

**Scheda di lettura e commento del decreto legislativo  
recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di  
servizi per il lavoro e politiche attive,  
in attuazione della Legge 10 Dicembre 2014, N.183  
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150**

a cura di Paolo Carraro

Il **Capo I** disciplina la Rete dei servizi per le politiche del lavoro.

### **Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (articolo 1)**

La Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, rappresenta uno “strumento di governance per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative”.

La Rete è costituita dai seguenti soggetti (articolo 1, comma 2):

- l'Agenda Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (**Anpal**), che esercita il ruolo di coordinamento gestionale della Rete (articolo 1, comma 4);
- le **strutture regionali** per le Politiche Attive del Lavoro a livello regionale e delle province autonome (di seguito P.A.);
- l'**INPS**, in relazione alle competenze in materia di strumenti a sostegno del reddito;
- l'**INAIL**, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- le **Agenzie per il lavoro** (art. 4 DL 276/03) e gli **altri** soggetti autorizzati all'attività di intermediazione (art. 12);
- i **Fondi interprofessionali per la formazione continua** (di seguito F.C.), (art.118 L.388/00);
- i **Fondi bilaterali** (art.12 c.4 DL 276/03), i Fondi per il lavoro in somministrazione;
- l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - **Isfol** ed **Italia lavoro SpA**;
- il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di II grado;

Compito della Rete (art. 1, c. 3) è quello di **promuovere** l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale, così come sancito dalla Costituzione, ed il diritto di accesso per ogni individuo ai servizi di collocamento gratuito. A tal fine, la rete pone in essere interventi e servizi volti "a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro".

### **Politiche attive del lavoro (articolo 2) - indirizzi generali**

L'articolo 2 demanda ad uno specifico D.M. l'individuazione delle linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive (con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio e alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro), poi, l'indispensabile indicazione dei **livelli minimi delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale** (comma 1).

Allo stesso decreto, inoltre, è demandata la determinazione dei tempi entro cui convocare le diverse categorie di utenti (compresi i disoccupati<sup>1</sup> che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione), nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo (comma 2).

### **Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Articolo 3)**

Il Ministero, oltre alle funzioni di indirizzo politico, ha potere di indirizzo e vigilanza sull'Anpal, nonché competenze per la verifica e il controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, e per il monitoraggio delle politiche attive e del lavoro (art. 3, c. 1).

Inoltre, il Ministero esprime parere preventivo su specifici atti posti in essere dall'Anpal, e precisamente (articolo 3, comma 2):

- a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
- b) modalità operative e ammontare dell'assegno di ricollocazione<sup>2</sup>;
- c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'Anpal in qualità di autorità di gestione.

*In riferimento a ciò si dovrà chiarire se tali pareri abbiano effetto vincolante o meno sugli atti dell'Agenzia.*

Al Ministero compete, inoltre (anche su proposta dell'Anpal), l'adozione degli atti relativi (art. 3, c. 3):

- a) la definizione del concetto di **congrua offerta di lavoro** (art. 25), in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specificità professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione;
- b) la definizione delle linee di Indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per l'impiego, l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili (L.68/99) e stranieri;
- c) l'indirizzo sul sistema della formazione professionale e continua, inclusa quella dei Fondi interprofessionali e dei Fondi bilaterali per il lavoro in somministrazione.
- Inoltre (c. 4), con intesa in Conferenza Stato-Regioni saranno definite le linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.

*Si segnala a tal proposito che il testo non individua in maniera esaustiva (a nostro avviso) la tipologia di atti che il Ministero è chiamato ad adottare in attuazione della disposizione.*

#### **Istituzione dell'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro - Anpal (articolo 4)**

Si istituisce dal 1 gennaio 2016 l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito Anpal o Agenzia), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (c.1).

*L'approvazione dello Statuto dell'Agenzia è prevista entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi, verosimilmente, ben prima che l'Agenzia sia operativa).*

Per quanto non specificamente previsto dal provvedimento in esame, all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DLgsvo 300/93.

L'Agenzia, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti (c. 3), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie (c. 2).

Lo statuto dell'Agenzia, come detto, è adottato con specifico D.P.R., entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Agenzia (da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol, compresa la cessione dei contratti ancora in corso), nonché delle modalità e delle procedure di trasferimento, è demandata ad appositi D.P.C.M. di

organizzazione, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. In ogni caso, ai dipendenti transitati nei ruoli dell'Agenzia è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza, ed i dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

Per quanto attiene all'organico dell'Agenzia (c. 9) esso si sostanzia in una dotazione massima di 395 unità, ripartite tra le diverse qualifiche (incluse le qualifiche dirigenziali), ed è definito con i D.P.C.M. di organizzazione in precedenza richiamati. *Nell'ambito della dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e 7 posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite dalla Direzione generale per le politiche attive del ministero del lavoro e delle politiche sociali (c. 5).* Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Agenzia si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

*In seguito al passaggio di funzioni in materia di politiche attive del lavoro all'Agenzia, viene soppressa la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (c. 5), con contestuale trasferimento all'Agenzia dei relativi posti di un dirigente di livello generale e 5 dirigenti di livello non generale. Sono altresì trasferiti all'Agenzia 2 uffici dirigenziali di livello non generale da altre 2 Direzioni centrali del Ministero (Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione, e Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari).*

*L'Isfol, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'Anpal, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e' trasferito all'Anpal. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione alle quali l'Anpal, nell'anno 2016, non puo' procedere a nuove assunzioni.*

*In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'Anpal le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.*

*All'Agenzia, che ha sede in Roma e che utilizza, fino alla definizione di un piano logistico generale, le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e dell'Isfol (comma 8), sono trasferite, con i D.P.C.M. di organizzazione di cui al comma 9, le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personali (inclusa le componenti accessorie della retribuzione), in relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero stesso e dall'Isfol.*

Fatte salve le previsioni relative alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva (di cui all'art. 1, c. 7 lett. i della L. 183/14), entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione all'individuazione della nuova struttura dello stesso Ministero del lavoro con compiti di vigilanza sull'Agenzia (c. 11). Per gli stessi fini si prevede un'analogha procedura per l'Isfol. I provvedimenti richiamati sono adottati in maniera tale da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.

Inoltre, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con specifici D.P.R. sarà nominato il presidente dell'Agenzia (c. 12 e succ. art. 6).

A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo Presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del CdA di Italia Lavoro SpA. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte di Anpal tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro SpA, ed è soggetto all'approvazione del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Anpal non può trasferire la titolarità delle azioni di Italia Lavoro, né i diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, né i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e non può concedere alcun altro diritto sulle azioni.

Una quota non inferiore al 50 % dei posti messi successivamente a concorso dall'Anpal sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.

L'Anpal, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito (comma 17) con:

l'Ispettorato nazionale del lavoro, per lo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo (lett. a);

l'Inps, per realizzare le necessarie sinergie con l'Istituto stesso, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi (lett. b);

l'Inail, per raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro (lett. c);

l'Isfol, per il coordinamento delle attività istituzionali tra i 2 enti e il ministero vigilante (lett. d);

### **Risorse finanziarie dell'Anpal (articolo 5)**

L'articolo 5 individua le risorse finanziarie dell'Agenzia, che, a decorrere dal 2016, sono costituite (c. 1):

- dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del Lavoro;
- dal Fondo per le Politiche attive del lavoro di cui all'art. 1, c. 215, L. 147/13;
- dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (formazione professionale);
- dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni per la costituzione delle Agenzie (art. 9 c. 2 DL 300/99);
- dal 2016, le entrate del contributo integrativo (art. 25 L.845/78), relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50% al fondo di rotazione per la formazione professionale e per il restante 50% al fondo sociale per l'occupazione e la formazione<sup>4</sup> (comma 2);

Inoltre, si prevede che con specifico decreto interministeriale:

- si potrà individuare una quota (non superiore al 20% delle entrate annue del fondo di rotazione per la formazione professionale) per le esigenze gestionali e operative dell'Agenzia (incluso l'incremento della dotazione organica), (c.3);
- si possano assegnare all'Agenzia quote di risorse, relative agli anni decorrenti dal 2016 (c. 4):
- alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata con i criteri di cui al precedente comma 2;
- all'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età nel sistema di istruzione scolastica;
- alle somme già destinate al piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro (art. 29 c. 2).

### **Organi e funzionamento dell'Agenzia (articoli 6-11)**

*Gli articoli da 6 a 8 individuano gli organi dell'Agenzia e le loro attribuzioni.*

All'onere per il funzionamento degli organi dell'Agenzia si fa fronte (art. 6, c. 6) mediante i risparmi di spesa derivanti dal blocco alle assunzioni all'Isfol e dalle cessazioni di personale già in servizio nella direzione generale per le politiche del

Ministero del lavoro, e dalle risorse derivanti dalla riduzione dei membri degli organi dell'Isfol (con relativa riduzione del contributo istituzionale).

Sono organi dell'Agenzia, e restano in carica per 3 anni, rinnovabili una sola volta (art. 6, c. 1):

- il **Presidente** (art. 6, c. 1, lett. a): scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per un triennio con specifico D.P.R., il suo trattamento economico è determinato con specifico decreto interministeriale (articolo 6, comma 2). Egli ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, presiede Il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e ne definisce l'ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza. Inoltre, è interlocutore unico del Governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni (articolo 7, commi 1 e 2);
- il **Consiglio di Amministrazione** (art. 6, c. 1, lett. b): composto dal Presidente e da 2 membri, di cui uno nominato su proposta della Conferenza Stato-Regioni, e uno su proposta del Ministro del lavoro, nominati per 3 anni con specifico D.P.C.M.. I membri sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il loro trattamento economico è determinato con apposito decreto interministeriale, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Agenzia e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6, comma 3). Il Consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive (da adottarsi con lo stesso D.M. con il quale ai sensi del precedente articolo 2 sono individuate le linee di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro e la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni erogate), delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione, oltre ad esercitare ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Agenzia;
- il **Consiglio di Vigilanza** (art. 6, c. 1, lett. c): composto da **10 membri** (il cui Presidente viene eletto al proprio interno) scelti tra esperti con comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e nominati per 3 anni con specifico D.P.C.M.. I membri del Consiglio cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Essi non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. (articolo 6, comma 4). Il Consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale e gli

obiettivi strategici, vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di Amministrazione;

- il **Collegio dei Revisori** (art. 6, c. 1, lett. d): nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composto da 3 membri effettivi (di cui 2 in rappresentanza del Ministero del Lavoro e 1 in rappresentanza del Ministero dell'economia). Lo stesso decreto nomina i membri supplenti (in rappresentanza dei richiamati Ministeri). I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche, iscritti al Registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Ai componenti del Collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con specifico decreto interministeriale, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Agenzia e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all'art. 4, c. 6, e all'art. 10, c. 1

### **Direttore generale (articolo 8)**

Dura in carica dura 3 anni ed è rinnovabile una sola volta (art. 8, c. 3).

In particolare, il Direttore generale è scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche o di altro personale di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia, ed è nominato con specifico D.P.R. e, *se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, inoltre, il posto equivalente nell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile nella dotazione organica di riferimento, e nel caso in cui il soggetto designato si collochi fuori ruolo, si prevede l'indisponibilità di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, ovvero l'inosservanza delle direttive, comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell'incarico da parte del CdA.*

*Sarebbe quanto mai opportuno chiarire che gli esperti tra i quali viene scelto il direttore generale debbano esserlo in materie di competenza dell'Agenzia stessa.*

Sono compiti del Direttore generale:

1. la predisposizione del bilancio, il coordinamento dell'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi (assicurandone l'unità operativa e di indirizzo);



2. la possibilità di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione su invito dello stesso;
3. la formulazione di proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'agenzia, consistenza degli organici e promozione del dirigenti, nonché l'esercizio di ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

*Per quanto attiene l'individuazione delle risorse da erogare ai fini del trattamento economico del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, si segnala che l'articolo 6, oltre a non menzionare espressamente l'importo di tali trattamenti (che però la relazione tecnica allegata quantificava in 200.000 euro complessivi), indica in maniera diversa la copertura degli oneri relativi ai richiamati trattamenti (in particolare nulla si dice relativamente al Presidente; per i compensi inerenti al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori, invece, si precisa che si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio).*

### **Funzioni e compiti dell'Anpal (articolo 9)**

All'Anpal si attribuiscono le seguenti funzioni:

- coordinamento della gestione dell'ASpI, dei servizi pubblici per l'impiego, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
- definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18;
- determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'art. 12;
- coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 n. 733. che attua il Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011;
- definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché i migliori standard internazionali applicabili ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro ai sensi dell'art. 18;
- promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi co-finanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
- sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13, compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in materia;
- gestione dell'albo nazionale (art. 4 DL 276/03);

- gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dal Fondi comunitari;
- definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali **non** siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni nel caso in cui non siano stati assicurati i livelli essenziali delle prestazioni, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
- definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
- **vigilanza** sui Fondi interprofessionali per la F.C. nonché sui Fondi bilaterali per il lavoro in somministrazione;
- assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse (art. 27 DL 83/12 conv. Da L. 134/12);
- gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
- gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30.

Oltre a ciò, all'Agenzia possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni, in materia di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

### **Funzioni e compiti per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (articolo 10)**

Gli organi dell'ISFOL saranno rinnovati entro 45 giorni da parte del Ministero del Lavoro. Il **CdA** sarà ridotto a 3 membri, 2 designati dal Min. Lav. (uno dei quali il Presidente) ed uno dalla Conf. Stato-Regioni. In ragione di ciò dal 2016 il contributo istituzionale all'Isfol sarà ridotto di 100.000 € che saranno '*trasferiti*' all'Anpal. Entro 60 giorni saranno modificati anche statuto e regolamento con attribuzione delle funzioni di:

a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;

- b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, compresi verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Anpal, delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
- c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;
- d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

Inoltre, per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'Inps garantisce al Ministero del lavoro, all'Anpal e all'Isfol il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

### **Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale (articolo 11)**

L'articolo 11 definisce l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome.

In particolare (con una formulazione sostanzialmente analoga a quanto previsto dall'art. 15, c. 2, del D.L. 78/20155 ), si prevede (c. 1) la stipula, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa), di una convenzione, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di regolare rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro del territorio regionale o della provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti principi:

- attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle Province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
- individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, secondo quanto previsto nel decreto;
- disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;
- attribuzione alle strutture amministrative regionali delle funzioni e dei compiti in materia di politica attiva del lavoro, nonché in materia di servizi per il collocamento dei disabili e avviamento a selezione negli enti pubblici e nella

pubblica amministrazione nei casi di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

- possibilità di attribuire all'Agenzia, sulla base della convenzione, una o più delle funzioni di cui alla lettera d).

*Sulla base di quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera u), della L. 183/20146, alle regioni e province autonome restano assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, ed in particolare, l'identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dal precedente articolo 2, nonché l'accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 2).*

*E' infine previsto che le regioni e le province autonome, nel definire l'offerta formativa, riservino una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego (comma 3).*

## **Accreditamento dei servizi per il lavoro (articolo 12)**

Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;

c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

Inoltre, qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere *a* e *c* dell'art. 4, c. 1, del DL 276/03 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

E ancora, l'Anpal istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al c. 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

A tal fine, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".

### **Sistema informativo unico delle politiche del lavoro (articolo 13)**

L'Agenzia realizza sia il sistema informativo unitario (e non più UNICO – almeno per il momento) delle politiche del lavoro (in cooperazione con l'Inps: e l'Inail e anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle Regioni e dal Ministero del lavoro), ed un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

*La disposizione attua il criterio di delega di cui all'art. 1, c. 4, lettera z, della L. 183/14, che ha previsto "la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi", nonché l'art. 1, c. 4, lett. m, che ha previsto "il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi".*

Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per il lavoro (c. 2):

- il sistema informativo del percettori di ammortizzatori sociali;
- l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
- i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e della politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale;
- il sistema informativo della formazione professionale;

L'Agenzia definisce altresì il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego ed il sistema informativo unico delle politiche del lavoro (c. 3).

Per semplificare e velocizzare gli adempimenti dei datori di lavoro, è inoltre previsto che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro vengano comunicate per via telematica all'Agenzia, che le mette a disposizione dei CPI, del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza (c. 4).

L'Agenzia, inoltre (allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate), definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute ad altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali (c. 5), allo stesso tempo (allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione), stipula una convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici (c. 6).

Inoltre (comma 7) si dice che il sistema così impostato dovrà essere sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

### **Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi (articolo 14)**

Le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del **Ministero del Lavoro**, dell'**Inps**, dell'**Inail**, dell'**Isfol**, delle **Regioni** e P.A., nonché dei **centri per l'impiego**, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Tali informazioni, inoltre, costituiscono la base informativa per la formazione ed il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed al versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo inoltre è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati (c. 1).

L'Agenzia, inoltre, partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) (c. 2).

Si prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro acceda alla banca dati istituita presso l'Agenzia, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'Anpal (c. 3).

Il successivo comma 4 istituisce un comitato (*rispetto al quale non ci sono state informazioni neppure generiche*) presso il Ministero del lavoro al fine di garantire l'interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse. Il comitato è costituito:

- dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o un suo delegato), che lo presiede;
- dal Direttore generale dell'Anpal (o un suo delegato);
- dal Direttore generale dell'I.N.P.S. (o un suo delegato);
- dal Direttore generale dell'I.N.A.I.L. (o un suo delegato);
- dal Presidente dell'I.S.F.O.L.;
- da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- da tre rappresentanti delle Regioni e P.A. direttamente designati dalla Conferenza;

Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati (c. 5).

Infine, su indicazione del comitato gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale al fine di integrare le banche dati (c. 6).

### **Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale (articolo 15)**

Per realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore (art. 14), sarà l'**Anpal** a gestire l'Albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle Regioni e P.A., definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle stesse, realizzando (in cooperazione con le stesse Regioni, P.A., il Ministero del Lavoro e quello dell'Istruzione, l'Isfol, i Fondi interprofessionali per la F.C.) un sistema informativo della F.P., in cui siano registrati i percorsi formativi dei soggetti residenti in Italia, finanziati (totalmente ed anche solo in parte) con risorse pubbliche (c. 1).

Per realizzare tale sistema, l'Anpal definisce modalità e standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti partecipanti (c. 2), e le informazioni contenute nel S.I. della formazione professionale sono a disposizione delle Regioni (c. 3). Infine, si 'trasferiscono' le disposizioni riferite alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo (art. 2, c. 1, lett. *i* del DL 276/03) come riferite al nuovo fascicolo elettronico del lavoratore (c. 4). Anche rispetto a questo articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (c. 5).

### **Monitoraggio e valutazione (articolo 16)**

L'Anpal svolge monitoraggio e valutazione sulla **gestione** delle politiche attive e i servizi all'impiego, sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici/privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il richiamato sistema informativo (c. 1).

Per tali fini, il Ministero del Lavoro ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall'Anpal e, per le medesime finalità, l'Agenzia ha l'obbligo di mettere i citati dati a disposizione dell'Isfol oltre alla base dei dati di cui all'art. 13 (c. 2).

Allo stesso tempo, l’Agenzia assicura, con cadenza almeno annuale, **rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure**. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione sono desunti elementi per l’implementazione (ovvero per eventuali correzioni) delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell’evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali (c. 3).

L’Anpal inoltre, allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l’utilizzo di tali banche dati sono resi pubblici e comunicati all’Agenzia ed al Ministero del lavoro (c. 4).

L’attuazione delle richiamate disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è effettuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili (c. 5).

### **Vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 17)**

Si modifica la disciplina dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, riformulando i primi due periodi dell’articolo 118, comma 2, della L. 388/2000. Prevedendo che l’attivazione dei fondi sia subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, previa verifica della conformità alle finalità (richiamate proprio dall’art. 118, c. 1, L. 388/00) dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento (e non più anche degli organi, come attualmente disposto) dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori nonché dell’adozione di criteri di gestione improntati al principio della **trasparenza**. Inoltre, la vigilanza sulla gestione dei fondi non viene più esercitata direttamente dal Ministero del Lavoro ma dall’Anpal, che ne riferisce gli esiti al Ministero.

*Rispetto al testo attuale del comma 2 art. 118, L. 388/00, si segnala la soppressione dell’inciso in base al quale “in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro può disporre la sospensione dell’operatività o il commissariamento”.*



il **Capo II** definisce i principi e riscrive le definizioni sul mercato del lavoro

## **PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.**

### **Servizi e misure di politica attiva del lavoro (articolo 18)**

Al fine di agevolare l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, l'art. 18, c- 1, dispone che le Regioni e le P.A. costituiscano propri uffici territoriali denominati centri per l'impiego per lo svolgimento delle seguenti attività nei confronti di soggetti disoccupati, anche parziali, e a rischio di disoccupazione:

- orientamento di base, analisi delle competenze e profilazione;
- ausilio (singolo o in gruppo) alla ricerca di un'attività lavorativa entro tre mesi dalla registrazione;
- orientamento specialistico ed individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni formativi, lavorativi in ambito di politiche attive con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale o europeo;
- orientamento individualizzato, anche all'autoimpiego, e tutoraggio successivo all'avvio dell'impresa;
- avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'assegno individuale di ricollocazione;
- promozione di esperienze lavorative, anche mediante il ricorso al tirocinio;
- gestione di incentivi all'attività di lavoro autonomo (anche in forma diretta);
- gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura di minori o soggetti non autosufficienti;
- promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile (a beneficio della comunità territoriale di appartenenza) ai sensi dell'articolo 26;

*Necessario un coordinamento per intervenire sul funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro; definita la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le P.A. relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei.*

Le suddette attività possono essere svolte dalle Regioni e dalle P.A. direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati (escluse quelle previste dagli artt. 20 e 23, c. 2) sulla base di costi standard definiti dall'Anpal (comma 2) e garantendo in ogni caso all'utente la **facoltà di scelta**.

Le disposizioni contenute nel Capo II in esame non si applicano al collocamento dei disabili in quanto incompatibili (c. 3).

### **Stato di disoccupazione, (articolo 19)**

Per soggetto disoccupato si intende il lavoratore privo di impiego che dichiara (**in forma telematica**) al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità non solo, come attualmente previsto, allo svolgimento di un'**attività lavorativa**, ma anche alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il servizio per l'impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Per velocizzare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

Per evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

### **Patto di servizio personalizzato (articolo 20)**

*Per confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati devono contattare i CPI (con le modalità definite da questi ultimi) entro 30 giorni dalla data della dichiarazione (art. 19 c.1). In mancanza di ciò sono convocati dai CPI entro il termine stabilito (art. 2 c. 1) per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato.*

*Opportuno definire esplicitamente se la mancata comparizione senza giustificato motivo comporti anche la perdita del trattamento di mobilità (istituto che resta operante in via transitoria, ai sensi dell'art. 2, cc 46 e 46-bis, della L. 92/12).*

*Scaduto il suddetto termine di 60 giorni, il disoccupato può chiedere all'ANPAL (tramite posta elettronica) le credenziali per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione per ottenere l'assegno di ricollocazione (c. 4).*

*Importante anche il riconoscimento esplicito della citata possibilità anche per i disoccupati parziali che, per la stipulazione del Patto di servizio, devono essere convocati entro il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza della prestazione, ai sensi dell'art. 21, c. 2.*

Il Patto deve contenere:

- l'individuazione di un responsabile delle attività;
- il profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'Anpal;
- la definizione e la tempistica degli atti di ricerca attiva da compiersi;
- la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile di attività;

Ed ancora, le seguenti disponibilità:

- partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze, preparazione C.V., per sostenere colloqui ed altro.
- partecipazione ad iniziative di carattere formativo, o di riqualificazione, o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- ad accettare congrue offerte di lavoro (art. 25);

Dopo 60 giorni dalla data di registrazione (art. 19, c. 1), il **disoccupato non ancora convocato dai CPI** ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'Anpal al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23.

### **Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (articolo 21)**

La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego (art. 2 L. 92/12), di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e la domanda di indennità di mobilità (art. 7 L. 223/91) comunicata all'Inps dal lavoratore corrisponde in tutto ad una dichiarazione di immediata disponibilità, viene trasmessa

dall'Inps all'Anpal, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i CPI, con le modalita' definite da questi ultimi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, altrimenti saranno convocati dal CPI entro il termine stabilito (art. 2 c.1), per stipulare il patto di servizio (art. 20)

Per la concessione dell'ASDI - Assegno di disoccupazione (art. 16 DL 22/15) e' necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal CPI, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.

Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, (art. 20), nei tempi, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni previste.

Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' (art. 20), previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo le modalita' concordate ed esplicitamente riportate nel medesimo patto.

Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti sanzioni:

in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni/appuntamenti (art. 20):

la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (sempre art. 20), le medesime conseguenze di cui alla lettera a);

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative (art. 20, c. 3, lett. b):

la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua (art. 20, c. 3, lett. c), in assenza di giustificato motivo, direttamente la decadenza dalla prestazione.

Rispetto all'assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni: in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni/appuntamenti (comma 3):

la decurtazione di un quarto di una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;  
2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;  
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (art. 20 c. 3 lett. a):

la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;  
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione alla seconda;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'art. 20, c. 3, lett. b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua (art. 20, c. 3, lett. c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei cc. 7, 8 e dell'art. 23, c. 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

In caso di violazione degli obblighi di cui ai cc. 7 e 8, il CPI adotta le relative sanzioni, inviando comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'art. 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.

La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Avverso il provvedimento del CPI di cui al c. 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per 50 % al Fondo per le politiche attive (art. 1, c. 215, L. 147/13), e per il restante 50 % alle Regioni e P.A. cui fanno capo i CPI che hanno adottato i relativi provvedimenti, per

l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

*Importante specificare se anche questa dichiarazione debba considerarsi sostitutiva della registrazione per il riconoscimento dello stato di disoccupazione.*

Inoltre, sarebbe utile definire i relativi profili transitori, con riferimento sia al periodo precedente l'emanazione del decreto sia al periodo precedente la stipulazione del patto individuale, dal momento che il testo abroga in via immediata l'attuale normativa (di cui all'art. 4, commi 40 e da 42 a 45, della L. 92/12) sulla decadenza dai trattamenti di integrazione salariale.

### **Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (articolo 22)**

I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione/riduzione di attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi bilaterali di solidarietà sia superiore al 50 % dell'orario di lavoro su 12 mesi, devono essere convocati (in orario compatibile con la prestazione lavorativa), CPI con le modalità ed i termini stabiliti (art. 2 c. 1), per stipulare il patto di servizio personalizzato (art. 20 esclusi i punti alle lett. c ed e del c. 2).

Per mantenere e sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione/riduzione di attività lavorativa ed in relazione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato può essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua e il lavoratore può essere avviato alle attività (art. 20 c. 3 lett. a e b), o ad attività socialmente utili (art. 26, c. 1).

Per i lavoratori di cui al comma 1, si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni/appuntamenti (comma 1) e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento (art. 20, c. 3, lett. a), in assenza di giustificato motivo:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui all'art. 20, c. 3, lett. b, o alle iniziative di cui all'art. 26:

1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.

In caso di violazione degli obblighi di cui al c. 3, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, cc. da 10 a 13.

L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 % al Fondo per le politiche attive (art. 1, c. 215, L. 147/13) e per il restante 50 % alle Regioni e P.A. cui fanno capo i CPI che hanno adottato i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

### **Assegno di ricollocazione (articolo 23)**

Si istituisce l'assegno individuale di ricollocazione, definendone l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione nonché (art. 24), le modalità di finanziamento.

Nel dettaglio, ai soggetti in stato di disoccupazione (ex articolo 19, comma 1) la cui durata sia superiore ai **quattro mesi** viene riconosciuta (nei limiti delle disponibilità accordate per tale scopo alla Regione o P.A. di residenza) un assegno di ricollocazione (che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale) il cui ammontare è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, rilasciata dai CPI al termine della procedura di profilazione (effettuata, in caso di scadenza dei termini previsti, con attivazione dell'interessato previa richiesta all'Anpal, secondo le modalità stabilite dall'art. 20, c. 4, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro. Il servizio è essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell'assegno (pena la decadenza dello stato di disoccupazione e della prestazione di sostegno al reddito) e ha una **durata di sei mesi** (prorogabili per altri sei se non è stato consumato l'intero ammontare dell'assegno). La scelta del CPI o del soggetto accreditato spetta al disoccupato (art. 23, c. 1, 2, 3 e 4).

Il servizio per il quale è utilizzato l'assegno deve prevedere - come da patto di servizio (c. 5):

- un tutoraggio nei confronti del soggetto disoccupato;
- il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti o programmati nella stessa area;
- l'assunzione dell'onere del soggetto di svolgere le attività individuate dal tutor;
- l'assunzione dell'onere del soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;

- l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al CPI e all'Anpal l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte dell'interessato di svolgere una delle attività previste (lett. c) o di una offerta di lavoro congrua al fine dell'applicazione delle sanzioni previste (art. 21 cc. 7 e 8);
- la sospensione del servizio in caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa dopo la conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi;

Se l'assegno viene utilizzato presso un soggetto accreditato, questo deve comunicarlo immediatamente al CPI presso cui il soggetto disoccupato ha sottoscritto il Patto di servizio, che deve quindi essere aggiornato dal medesimo centro per l'impiego;

Il consiglio di amministrazione dell'ANPAL (previa approvazione del Ministero del Lavoro) definisce le modalità operative e l'ammontare dell'assegno sulla base di determinati principi (c. 7):

- riconoscimento dell'assegno prevalentemente a risultato occupazionale conseguito;
- definizione dell'ammontare dell'assegno in modo da mantenere l'economicità dell'attività;
- graduazione dell'ammontare dell'assegno in relazione al profilo personale di occupabilità;
- obbligo per il soggetto erogatore del servizio (c. 5), di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- obbligo per il soggetto erogatore del servizio (c. 5), di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;

L'ANPAL realizza le attività di monitoraggio e valutazione relative all'assegno di ricollocazione (i cui **esiti sono pubblici**) con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve/medio periodo per ogni profilo di occupabilità. E, a tal fine, istituisce un sistema informatico al quale i CPI ed i soggetti erogatori del servizio (c. 5) sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo ed all'esito del servizio. Inoltre, l'agenzia segnala ai soggetti erogatori del servizio (c. 5) gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive e, decorso un anno dalla segnalazione, se le criticità permangono, valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione (art. 23, c. 8).

### **Finanziamento dell'assegno di ricollocazione (articolo 24)**

Al finanziamento dell'assegno concorrono:

- il Fondo per le politiche attive del lavoro;
- Le risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali (la misura di queste ultime è da determinarsi in base ad un piano di utilizzo coordinato -



anche con la Conferenza Stato-Regioni - di fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo);

- La misura del contributo mensile, attribuito in favore del datore di lavoro in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori che fruiscono di ASpI viene ridotta dal 50 al 20 % dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Conseguentemente la corrispondente quota de 30 % (derivante dalla suddetta riduzione) sarà versata dall'Inps all'Anpal e destinata al finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro;

### **Offerta di lavoro congrua (articolo 25)**

Si attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'ANPAL, il compito di definire l'offerta di lavoro congrua, secondo determinati principi:

- coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata della disoccupazione;
- retribuzione superiore di almeno il **20 %** rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà aventi la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (ex art. 3, c. 11, lett. a L. 92/12);
- Le prestazioni integrative previste dai richiamati fondi di solidarietà possono continuare ad applicarsi in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, se previsto dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3 della L. 92/12, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del **20 %** e la nuova retribuzione;

*Sarà importante chiarire i profili transitori, in quanto le norme (di cui all'art. 4, commi da 41 a 45, della L. 92/12) sulla decadenza dai trattamenti di disoccupazione sono state abrogate.*

### **Utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito (articolo 26)**

L'articolo 26 disciplina l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno del reddito per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.

Nel dettaglio, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere **attività a fini di pubblica utilità** a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il

coordinamento di amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs.165/01), nel territorio del comune di residenza. A tale scopo, le Regioni e P.A. stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'Anpal. Tali convenzioni possono prevedere che le suddette attività siano svolte da lavoratori disoccupati con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. L'orario di lavoro per tali soggetti non può eccedere le 20 ore settimanali. Ad essi spetta un importo mensile, erogato dall'INPS, pari all'assegno sociale (eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali) e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di NASpI. I relativi oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti. Sono compatibili con il suddetto trattamento gli assegni e le pensioni di Invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

L'utilizzo previsto dal comma 1 non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

I soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

In merito ai rapporti tra l'assegno e l'eventuale trattamento di disoccupazione spettante, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 22/2015 in materia di compatibilità della fruizione di strumenti di sostegno al reddito con lo svolgimento di attività lavorativa.

L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al precedente comma 5.

I soggetti utilizzatori attivano idonee coperture assicurative presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le attività di pubblica utilità sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno, durante il quale è corrisposto l'assegno. Anche le assenze per malattia non comportano la sospensione dell'assegno, ma i soggetti utilizzatori stabiliscono il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto (le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno). Il soggetto utilizzatore può concordare l'eventuale recupero delle ore

non prestate; in questo caso non opera la suddetta sospensione. Il soggetto utilizzatore può chiedere la sostituzione del lavoratore in caso di assenze protrate. Infine, nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

I periodi di svolgimento di attività socialmente utili (per i quali è corrisposto l'assegno previsto dal comma 5 per l'utilizzo di lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata) sono riconosciuti d'ufficio (ex art. 7, c. 9, della L. 223/91) ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento<sup>7</sup>. È comunque consentito il riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia (con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 184/97 in materia di prosecuzione volontaria dei contributi).

Gli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 468/97, che consentono alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività socialmente utili nel settore agricolo, l'impiego di lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione continuano ad applicarsi ai soli progetti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

### **Collocamento della gente di mare (articolo 27)**

Si dispone l'applicazione delle norme previste dal provvedimento in esame anche al collocamento della gente di mare e riconosce alle Capitanerie di porto la facoltà di svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 276/20038, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL. Le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere la suddetta attività di intermediazione (nonché le modalità di accesso al sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui al precedente articolo 14) sono individuate sulla base di apposite convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### **Livelli essenziali delle prestazioni (articolo 28)**

Si costituiscono livelli essenziali delle prestazioni:

- lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, ai sensi degli **articoli 11, comma 1 (lett. da a a d), e 18** che definiscono, rispettivamente, l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle P.A. e i servizi e le misure di politica attiva, attraverso la costituzione di uffici territoriali delle regioni e P.A. denominati centri per l'impiego (**CPI**);

- il patto di servizio personalizzato, di cui all'**articolo 20** (lett. c);
- modalità di convocazione e sanzioni di cui all'**articolo 21 comma 2**;
- l'assegno di ricollocazione di cui all'**articolo 23, lett. d**;

Nel **Capo III** (articoli da 29-32) si disciplina il riordino degli incentivi all'occupazione.

### **Riordino degli incentivi all'occupazione (Articoli 29-32)**

Le disposizioni attuano, il criterio di delega che ha previsto la "razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenti una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto".

Più specificamente, l'articolo 29, comma 1, prevede l'abrogazione, per fini di coordinamento legislativo, dell'incentivo sperimentale per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 avessero assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, a condizione che fossero stati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che fossero stati privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (cd. bonus Giovannini).

Sono comunque fatti salvi gli effetti relativi alle assunzioni e trasformazioni avvenute prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.

Contestualmente, presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione viene istituito un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro, dove afferiscono le risorse destinate al finanziamento dell'incentivo sperimentale (relative al 2015 – si suppone per la quota parte non utilizzata - e al 2016) e le risorse volte a finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori (commi 2 e 3). Si segnala che contestualmente il successivo art. 32, c. 5, abroga la disciplina dei richiamati progetti di formazione.

Il successivo articolo 30 istituisce, presso l'Agenzia, il **Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro**, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni (c. 1):

- a) categorie di lavoratori interessati;
- b) categorie di datori di lavoro interessati;
- c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
- d) importo e durata dell'incentivo;
- e) ambito territoriale interessato;
- f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

Costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori (c. 2).

Le Regioni e Province autonome che intendano introdurre un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'Agenzia (c. 3).

Infine, allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti, di regola, mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali (c. 4).

L'articolo 31 definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli stessi

Infine, si prevede l'obbligo (ai sensi dell'art. 17, c. 12, della L. 196/09), per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione (istituito ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L. 92/12), di provvedere al monitoraggio degli effetti finanziari. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'Economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del Lavoro, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al precedente comma 1 (c. 7).

**Il Capo IV** elenca alcune “disposizioni urgenti e finali”

### **Centri per l'impiego (articolo 33)**

Per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di **90 mil. €** (art. 15, c. 3, DL 78/15, convertito in L. n. 125/15), e' incrementato di **50 mil. €** per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari a **50 mil. €** per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione (art. 1, c. 12, lett. a), DL 76/13. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione (art. 9, c. 5, DL 148/93, convertito in L. 236/93).

In pratica., per le annualità 2015 e 2016 rispetto ai **210 milioni di €** previsti per il 'piano di rafforzamento dei CPI', ma soprattutto per il sostentamento dei c.ca 8.750 operatori dei 'vecchi' CPI si porta il finanziamento annuo dai 90 mil. già precedentemente stanziati ai 140 mil. di € complessivi, garantendo così la copertura per questo biennio dei 2/3 del finanziamento complessivo a carico del Governo, l' 1/3 restante (70 mil. ) sarà a carico delle Regioni in attesa che la modifica del Titolo V attribuisca definitivamente funzioni ed impegni finanziari rispetto alla materia.